



COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 8 del 03.06.2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI TORRI IN SABINA - ANNO 2026

L'anno **2026**, il giorno **3** del mese di **Giugno** alle ore 13:30, nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato secondo le forme e i termini previsti dalla Legge e dello Statuto e così composto:

CONCEZZI Michele	Sindaco	SI
DI GIULIANI Davide	Consigliere	SI
ANGELINI Antonella	Consigliere	SI
DEL CROCE Dario	Consigliere	SI
RICOTTINI Valentina	Consigliere	SI
TONNINA Riccardo	Consigliere	SI
PAGLIUCA Tania	Consigliere	NO
BAGLIANI Giampiero	Consigliere	SI
TROIANI Fabio	Consigliere	NO

(in carica: **9**; presenti: **7**; assenti: **2**)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale dott.ssa Fabiola Valentini, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Presidente dott. Michele Concezzi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sul seguente argomento all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI DEL COMUNE DI TORRI IN SABINA - ANNO 2026

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, su proposta del Sindaco, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni,

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il comma 660, in base al quale *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*.

Visto il Piano Economico Finanziario 2026-2029 determinato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03.06.2026, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per **l'anno 2026 di euro (al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025)**, così ripartito:

Tabella 1 - Entrate Tariffarie al LORDO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026
---	-------------

ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	152.081
ΣTF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	75.741
Totale delle entrate tariffarie	227.822

Posto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Posto altresì che dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, al NETTO delle detrazioni di cui all'articolo 4.5 della Determinazione n. n. 1/DTAC/2025, risulta che il corrispettivo finale delle entrate tariffarie da articolare agli utenti, per l'anno 2026, è pari a:

Tabella 2 - Entrate Tariffarie al NETTO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	151.533
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	75.192
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	226.725

Visto che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFE TARI 2026		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione			
Totale costi variabili	151.533,00	121.226,40	30.306,60
Totale costi fissi	75.192,00	60.905,52	14.286,48
Totale costo del servizio	226.725,00	182.131,92	44.593,08

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2026, di cui all'allegato A, relativo alle utenze domestiche, e all'Allegato B relativo alle utenze non domestiche;

Visti:

- a) l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno*

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- b) l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;
- c) la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato 2026-2028), all'articolo 1, comma 677, prevede che All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
- d) l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.
- e) la delibera 386/2023/R/RIF di ARERA rubricata “istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che ha istituito a decorrere dal 2024 due voci perequative aggiuntive alla TARI destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad 0,10 euro/utenza per anno (1,) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad 1,50 euro/utenza per anno (2,).
- f) l'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF prevede che a decorrere dal 01/01/2025 è istituita la componente perequativa unitaria 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, pari ad 6,00 euro/utenza per anni 2025 e 2026 (3,);

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 29/03/2023;

Rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore del conto ai sensi dell'art. 239 del TUEL prot. 2617 del 29.05.2026;

PROPONE

1. di richiamare le premesse quali parte integrante del presente deliberato;
2. di **approvare** l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del **Tributo comunale sui rifiuti** (TARI) per l'anno **2026** di cui alla **Allegato A)** relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato B)** relativa alle utenze non domestiche;
3. di **quantificare** in euro 226.725,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 4.5 della Determinazione Arera n. 1/DTAC/2025;
4. di **dare atto** che la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del Piano Economico Finanziario 2026-2029 secondo MTR-3 per l'**Anno 2026** da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
151.533	75.192	226.725

5. di **dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
6. di **dare atto** che per l'anno 2026 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, integrata e modificata dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF, sono fissate in:
 - 0,10 euro/utenza per anno destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (1,);
 - 1,50 euro/utenza per anno destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (2,);
 - 6,00 euro/utenza per anni 2025 e 2026 destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti (3,);
7. di **dare atto** che le componenti perequative si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;
8. di **stabilire** che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026 sia effettuato in n. n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 30/06/2026;
 - 2° rata entro il 31/07/2026;
 - 3° rata entro il 30/09/2026;
 - 4° rata entro il 30/10/2026;
9. di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI TORRI IN SABINA (RI): ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, nonché ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2026

Il Responsabile di Settore
Dott. Simone Marchegiani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, nonché ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Simone Marchegiani

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta n. 8/2026 del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- Udita la relazione illustrativa del Sindaco;
- Ritenuta la medesima meritevole di accoglimento e di dover provvedere in merito
- Preso atto del PARERE FAVOREVOLE reso, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, e di correttezza e regolarità amministrativa della stessa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Acquisito, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, reso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- Visto l'art. 42 d. lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente:

Presenti: 7

Assenti: 2

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione n. 8/2026, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI TORRI IN SABINA - ANNO 2026 che qui si intende integralmente trascritta unitamente ai relativi allegati;
- di incaricare il personale assegnato alla Segreteria della pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio *on-line* del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente:

Presenti: 7

Assenti: 2

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0

condividendo le ragioni di urgenza esposte, dichiara la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto, in data 03.06.2026.

IL PRESIDENTE
dott. Michele Concezzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Fabiola Valentini